



Stato novembre 2021

Commento

Modifica delle ordinanze 1 e 2 concernenti la legge sul lavoro

1. Situazione iniziale

La revisione riguarda diversi articoli dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1, RS 822.111) e dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2, RS 822.112) e mira in particolare a semplificare l'applicazione della legge per garantire meglio la protezione dei lavoratori nonché a chiarire la questione della ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni in materia di rilascio dei permessi concernenti la durata del lavoro.

Si intende inoltre adeguare le disposizioni legali all'evoluzione della società e alla prassi vigente attraverso un allentamento di alcune condizioni applicabili al lavoro notturno e domenicale, allo scopo di semplificare i controlli per i Cantoni nonché migliorare la comprensibilità delle disposizioni per le aziende e i lavoratori interessati.

2. Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Ad eccezione degli articoli 27 e 27a OLL 2, le disposizioni oggetto di revisione sono state elaborate nell'ambito di un gruppo di lavoro costituito da membri dell'Associazione intercantionale per la protezione dei lavoratori e della SECO. L'avamprogetto è stato presentato a due riprese alla Commissione federale del lavoro (CFL). Per quanto riguarda le modifiche previste all'OLL 2, i membri della CFL hanno chiesto che fossero organizzate tavole rotonde per discutere le proposte di modifica con le parti sociali interessate e le loro associazioni mantello. Tra il 1° e l'8 dicembre 2020 sono state svolte delle tavole rotonde sugli articoli 43, 48, 51 e 51a OLL 2. Le parti sociali non hanno in generale messo in discussione la revisione di queste disposizioni, ma hanno auspicato che nelle Indicazioni relative all'OLL 1 e all'OLL 2 concernenti questi articoli siano introdotte precisazioni riguardo alla loro interpretazione. Le precisazioni richieste sono state riprese nel presente rapporto esplicativo.

Per quanto riguarda gli articoli 27 OLL 2 (Panetterie, pasticcerie e confetterie) e 27a OLL 2 (Aziende di trasformazione della carne) sono state organizzate tavole rotonde con le parti sociali, al termine delle quali è stato raggiunto un consenso. Tuttavia, poiché il progetto di revisione dell'articolo 27a OLL 2 non era incluso nella procedura di consultazione, è stato sottoposto separatamente ai membri della CFL, da cui è stato approvato. La revisione si pegfigge

di eliminare le incertezze in materia di applicazione e riflettere la prassi vigente, che spesso era basata sulle autorizzazioni della SECO. Inoltre, la revisione non pone i lavoratori in una posizione più svantaggiosa rispetto a quella attuale.

3. Revisione dell'OLL 1 – Punti essenziali del progetto e commento ai singoli articoli

La revisione riguarda le disposizioni sul lavoro notturno e domenicale e mira a chiarire e a rendere più flessibile la ripartizione delle competenze tra i Cantoni e la SECO in materia di rilascio dei permessi concernenti la durata del lavoro. Il suo obiettivo principale è quello di migliorare la comprensibilità delle disposizioni per le aziende e i lavoratori interessati, nonché adeguare le disposizioni legali alla prassi vigente e all'evoluzione della società.

3.1 Art. 27 cpv. 1 e 2 OLL 1 - Urgente bisogno

In linea di principio il lavoro notturno e il lavoro domenicale sono vietati (art. 16 e 18 LL). L'azienda può essere autorizzata a derogare a questo divieto se fornisce la prova dell'esistenza di un urgente bisogno o dell'indispensabilità tecnica o economica.

Se l'azienda soggetta ad autorizzazione svolge lavori in un'azienda terza, quest'ultima (azienda committente) deve fornire all'azienda a cui ha conferito il mandato una motivazione scritta e documentata della necessità del lavoro notturno o domenicale. Su richiesta degli organi d'esecuzione, l'azienda che effettua i lavori deve poter presentare questa motivazione (vedi art. 45 LTr).

Capoverso 1

Contrariamente all'indispensabilità (cfr. art. 28 OLL 1), l'urgente bisogno si applica principalmente in caso di attività che non possono essere differite o che sono determinate da motivi di salute e di sicurezza dei lavoratori o da motivi legati all'interesse pubblico.

Lettera a: Nessuna pianificazione o misura organizzativa consente di svolgere tali attività di giorno o la sera durante i giorni feriali (ossia dal lunedì al sabato, fra le 06.00 e le 23.00). Le cause di un urgente bisogno possono essere interne o esterne all'azienda.

Non sussiste un urgente bisogno in caso di costruzione di un nuovo edificio, di una nuova strada, di una nuova linea di produzione, ecc., dato che questi lavori possono essere pianificati. Non sussiste un urgente bisogno nemmeno in caso di lavori di manutenzione ordinaria, a meno che l'azienda non possa dimostrare che le è impossibile organizzarsi altrimenti.

Lettera b numero 1: sussiste un urgente bisogno quando devono essere eseguiti lavori supplementari che non possono essere differiti. Ciò avviene quando si verificano situazioni eccezionali, simili a quelle menzionate all'articolo 26 OLL 1, che fanno sorgere la necessità di eseguire lavori supplementari. Questo principio corrisponde all'attuale articolo 27 capoverso 1 lettera a OLL 1.

L'elaborazione di rendiconti finanziari, il processo di liquidazione o il trasferimento dell'attività possono richiedere, a seconda delle circostanze, un lavoro notturno o domenicale. In questi casi sussiste un urgente bisogno. Per contro, la compilazione di un inventario non è un'attività contemplata da questa disposizione.

Nell'ambito del rilascio di un permesso di lavoro sulla base di un urgente bisogno possono essere presi in considerazione anche elementi tecnici o economici (cfr. art. 28 OLL 1). Prevalgono tuttavia i criteri di cui all'articolo 40 OLL 1 e la competenza per il rilascio del permesso concernente la durata del lavoro rimane del Cantone.

Sussiste un urgente bisogno anche quando, per esempio, non è possibile compensare con altre misure, entro i termini previsti, ritardi di produzione non imputabili all'azienda. Possono verificarsi simili ritardi in caso di guasti a impianti di produzione o a macchinari, rinnovo di impianti esistenti, interruzioni nell'approvvigionamento di energia, materie prime o prodotti semilavorati. L'urgente bisogno è in particolare giustificato quando il mancato rispetto dei termini di consegna (non imputabile all'azienda) verrebbe sanzionato con una pena convenzionale o comporterebbe la perdita di altre ordinazioni. Vi è un urgente bisogno anche quando l'azienda riceve da un cliente un'ordinazione supplementare importante da svolgere in tempi brevi, la quale non può essere trattata con i mezzi usualmente disponibili parallelamente alla produzione normale e il cui rifiuto potrebbe comportare la perdita del cliente.

Il disagio arrecato ai clienti, al pubblico o all'attività dell'azienda non giustifica di per sé il rilascio di un permesso di lavoro notturno o domenicale.

Lettera b numero 2: sussiste un urgente bisogno quando l'attività comporta un rischio per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori e il suo svolgimento durante i giorni feriali (lavoro diurno o serale) è impossibile o è possibile soltanto in maniera limitata (ad es. attività in cantieri su strade principali o con traffico intenso, lavori in gallerie, controllo o revisione di impianti di sicurezza, lavori in periodi di canicola, ecc.).

Le cause di un urgente bisogno possono anche essere dettate da un particolare interesse pubblico e richiedere che alcuni lavori siano svolti di notte o la domenica come i lavori di costruzione su strade la cui accessibilità deve essere. Ciò vale in particolare per le strade che garantiscono l'accesso a un pronto soccorso di un ospedale o per i vigili del fuoco, ma anche per attività che ostacolerebbero notevolmente la circolazione, come ad esempio i lavori effettuati su strade con traffico intenso o snodi importanti. L'interesse pubblico include anche motivi legati alla sicurezza tecnica. Di regola, non esiste alcun interesse pubblico nello smontaggio delle decorazioni natalizie il 25 di dicembre o se un'impresa di costruzioni deve asfaltare un parcheggio davanti a un centro commerciale la domenica/di notte per non disturbare clienti e impiegati durante i giorni feriali. Allo stesso modo, non sussiste alcun interesse pubblico nella conclusione di lavori la domenica/di notte per permettere l'apertura di un nuovo negozio il giorno seguente.

Capoverso 2

Sussiste un urgente bisogno quando nel quadro di particolari eventi aziendali aperti al vasto pubblico o di manifestazioni legate a consuetudini locali devono essere svolti, di notte o la domenica, lavori di durata limitata. Si tratta di eventi quali anniversari aziendali multipli di 10 o 25 anni, notti dei musei, notti dell'industria, ecc.

Questa disposizione deve essere interpretata in relazione con l'articolo 43 OLL 2. Entrambe le disposizioni riguardano il personale occupato nel quadro di manifestazioni. A differenza dell'articolo 27 capoverso 1 lettera c OLL 1 vigente, il nuovo articolo 27 capoverso 2 OLL 1 contempla le manifestazioni di carattere locale e gli eventi specifici aperti al pubblico ma organizzate da una sola azienda. Al contrario, l'articolo 43 OLL 2 copre le manifestazioni aperte al vasto pubblico e in cui le aziende lavorano al di fuori della loro sede abituale, per esempio presentando e vendendo i loro prodotti in uno stand. Gli eventi destinati unicamente alla vendita

e che non sono legati a tali manifestazioni non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 27 OLL 1.

Va rammentato che i Cantoni possono stabilire al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza che vi sia bisogno di un'autorizzazione (cfr. art. 19 cpv. 6 LL). Sono fatte salve le prescrizioni di polizia sul riposo domenicale e sull'orario di apertura delle aziende di vendita al minuto (art. 71 lett. c LL).

Capoverso 3 (cpv. 2 vigente)

Il capoverso 3 corrisponde al capoverso 2 attualmente in vigore. Non sono state apportate modifiche.

3.2 Art. 28 OLL 1- Indispensabilità del lavoro notturno e domenicale

Capoverso 1

Lettera a: il contenuto non ha subito modifiche.

Lettera b: contrariamente al tenore attuale di questa disposizione, la sicurezza dei lavoratori è chiaramente menzionata nell'articolo stesso e non soltanto nelle Indicazioni relative all'OLL 1.

Lettera c: si tratta in questo caso di una nuova forma di indispensabilità tecnica, che si è già sviluppata in questo modo nella pratica. Nel settore della logistica le merci devono essere messe a disposizione, caricate e consegnate rapidamente. Se la catena di approvvigionamento di prodotti freschi come verdure, carne, prodotti lattiero-caseari o prodotti di panetteria e pasticceria viene interrotta, vi è il rischio che i prodotti deperiscano a causa della loro breve durata di conservazione. Inoltre, se il flusso delle merci è interrotto, i prodotti con una lunga durata di conservazione ma di immediata necessità (ad es. derrate alimentari non deperibili, prodotti di consumo delle aziende del commercio al minuto, pezzi di ricambio per le autorimesse, medicinali per le farmacie e materiali da costruzione per i cantieri) non potrebbero più essere messi a disposizione rapidamente, il che nel peggiore dei casi comporterebbe una penuria o un'interruzione delle attività, situazione questa che deve essere evitata. Il rifornimento degli scaffali nei negozi deve avvenire in linea di principio durante l'intervallo di tempo non soggetto ad autorizzazione, a meno che non sia applicabile una disposizione speciale dell'OLL 2.

Mentre il paragrafo precedente si basa su una catena di approvvigionamento o un flusso di merci tra o all'interno delle aziende (*business to business*), l'ambito di attività di alcune aziende di logistica è rivolto direttamente al consumatore finale (*business to customer*). In questo caso l'indispensabilità del lavoro notturno e domenicale per il trattamento logistico è limitata alle derrate alimentari e ai prodotti di uso quotidiano (articoli per l'igiene come shampoo e fazzoletti, carta igienica, carta da cucina, cibo per animali, ecc.). La consegna delle ordinazioni ai clienti finali deve invece essere effettuata durante l'intervallo di tempo non soggetto ad autorizzazione.

Capoverso 2

Il contenuto delle lettere a e b resta invariato.

L'attuale articolo 28 capoverso 2 lettera c sulla concorrenza internazionale è stato stralciato. Questa disposizione non ha nella pratica alcuna portata propria e gli aspetti legati alla concorrenza internazionale sono sempre stati esaminati in relazione agli investimenti o ai costi d'interruzione elevati (art. 28 cpv. 2 lett. a e b OLL 1 vigente). Finora la SECO non ha mai rilasciato permessi esclusivamente sulla base dell'attuale lettera c, per cui lo stralcio di questa disposizione è giustificato.

Tuttavia, affinché sia chiaro che la concorrenza internazionale continua a essere un aspetto esaminato nell'ambito dell'indispensabilità, nelle Indicazioni relative al nuovo articolo 28 capoverso 1 figurerà un riferimento esplicito a questo elemento, com'è il caso attualmente.

Capoverso 3

La definizione dei bisogni particolari dei consumatori è stata riformulata. Si tratta di bisogni che devono essere soddisfatti per realizzare un interesse pubblico e ai quali non è possibile rispondere senza ricorrere al lavoro notturno o domenicale.

Rispetto alla formulazione attuale, è importante poter offrire ai consumatori interessati beni o servizi necessari e indispensabili quotidianamente e la cui soddisfazione corrisponda a un interesse pubblico, ma non è più necessario che i bisogni particolari dei consumatori riguardino «una gran parte della popolazione», l'essenziale è che siano generalmente riconosciuti.

A titolo di esempio si possono quindi menzionare i servizi di soccorso, i trasporti per disabili, i servizi di consegna dei giornali quotidiani e domenicali, la pulizia dei servizi igienici e dei luoghi pubblici, l'adattamento delle strutture pubbliche alle esigenze dei disabili o altri bisogni particolari legati al servizio pubblico.

Deve trattarsi di beni o servizi veramente indispensabili e necessari quotidianamente, il cui bisogno non può essere soddisfatto in nessun altro modo se non ricorrendo a un lavoro supplementare durante la notte o la domenica. La nuova formulazione permette di riflettere meglio la pratica attuale.

Nel quadro della fornitura di personale a prestito, va effettuata una distinzione: il personale a prestito deve essere impiegato negli ospedali, nei ristoranti, ecc., anche di notte e la domenica, ma l'assunzione e il collocamento del personale necessario può essere organizzata senza ricorrere al lavoro notturno o domenicale dei dipendenti dell'impresa di fornitura di personale a prestito.

Capoverso 4

Per i processi lavorativi contemplati nell'allegato dell'OLL 1 e per i processi che vi sono connessi in maniera indissociabile (ad es. lavori preparatori, controllo della qualità, logistica, ecc.) il lavoro notturno e/o domenicale è ritenuto indispensabile. Tuttavia, l'autorità responsabile del rilascio del permesso si riserva il diritto di esigere una prova concreta dell'indispensabilità.

3.3 Art. 40 OLL 1 - Criteri distintivi per la competenza in materia di permessi

Conformemente alla legge sul lavoro, il lavoro notturno o domenicale **regolare o periodico** è autorizzato dalla SECO (cfr. art. 17 cpv. 5 LL), quello **temporaneo** dalle autorità cantonali (cfr. art. 19 cpv. 4 LL).

L'articolo 40 OLL 1 definisce cosa si intende per lavoro temporaneo e per lavoro regolare o periodico per l'azienda, in modo che quest'ultima sappia a quale autorità debba presentare una domanda per un permesso concernente la durata del lavoro. Per quanto riguarda la definizione del lavoro notturno o domenicale temporaneo per i lavoratori, compresa la questione della compensazione, occorre far riferimento agli articoli 17b, 19 capoverso 3 e 20 LL nonché agli articoli 31 segg. OLL 1.

Capoverso 1

Si parla di lavoro notturno o domenicale temporaneo nel caso di impieghi di durata limitata che si svolgono durante la notte o durante la domenica – compresi i giorni festivi parificati alla domenica ai sensi dell'articolo 20a LL – a prescindere dal fatto che tali impieghi si svolgano solo saltuariamente, siano consecutivi o ripartiti su vari mesi. I singoli impieghi non devono superare di regola i sei mesi. La nuova disposizione introduce una soluzione uniforme per il lavoro notturno e domenicale e permette anche di adattare la disposizione legale alla pratica.

Se la durata dell'impiego è inferiore o uguale a sei mesi, spetta all'autorità cantonale esaminare il caso e, se necessario, rilasciare all'azienda il permesso concernente la durata del lavoro. Se la durata prevista di un impiego supera inaspettatamente i sei mesi e il ritardo non è imputabile all'azienda (è ad es. dovuto alle condizioni meteorologiche, a un evento naturale o a un ritardo di consegna), il Cantone può prorogare il permesso di al massimo altri tre mesi.

Nel quadro del lavoro notturno o domenicale temporaneo non si fa riferimento all'anno civile ma alla durata di ogni impiego: l'azienda non può chiedere un permesso per lo stesso motivo ogni anno, perché altrimenti l'attività non sarebbe più di durata limitata.

Si parla di lavoro notturno o domenicale temporaneo in particolare nel caso di:

- lavori supplementari imprevisti che non possono essere differiti,
- picchi di produzione temporanei,
- impieghi in cantieri che riguardano strade con traffico intenso,
- guasti o rinnovi degli impianti di produzione o dei macchinari.

Per tutti questi impieghi, l'azienda deve fornire la prova dell'urgente bisogno per ottenere dal Cantone un permesso per lavoro notturno o domenicale temporaneo (cfr. art. 27 OLL 1).

Sono possibili vari impieghi simultaneamente, ossia la stessa azienda può ad esempio svolgere lavori in vari cantieri diversi, ma in tal caso deve disporre di un permesso distinto per ogni cantiere. Le aziende tenute a intervenire in vari cantieri devono prestare particolare attenzione ai lavoratori che potrebbero ritrovarsi a svolgere un lavoro notturno senza alternanza con il lavoro diurno. In un simile caso vanno strettamente osservate le disposizioni di cui all'articolo 30 OLL 1. Lo stesso vale per le condizioni di cui all'articolo 17b LL (supplemento di tempo e supplemento salariale) e all'articolo 45 OLL 1 (visita medica e consulenza obbligatorie).

Capoverso 2

Lettera a: si parla di lavoro notturno o domenicale regolare o periodico nel caso in cui il lavoro svolto di notte o di domenica – compresi i giorni festivi parificati alla domenica ai sensi dell'articolo 20a LL – supera il volume temporale fissato al capoverso 1.

Lettera b: se gli impieghi di notte o la domenica – giorni festivi legali compresi – sono necessari ogni anno e devono essere ripetuti a intervalli regolari per lo stesso motivo, si è in presenza di

lavoro regolare o periodico. Poiché l'azienda necessita del lavoro notturno o domenicale ogni anno civile, non si tratta più di un impiego di durata limitata. Un impiego può essere necessario ogni anno in particolare nel caso di attività che devono essere svolte in determinati momenti, che derivano da contratti pluriennali conclusi dall'azienda interessata o che sono svolte nell'ambito di un servizio di picchetto (ad es. per riparare un guasto tecnico). Tuttavia, la lettera b non si applica agli impieghi che rientrano nell'articolo 27 capoverso 2 OLL 1. Eventi specifici come le notti dei musei o gli eventi sportivi rimangono di competenza cantonale.

In tutti i casi previsti alle lettere a e b l'azienda deve fornire la prova dell'indispensabilità economica o tecnica per ottenere dalla SECO un permesso per lavoro notturno regolare o periodico (cfr. art. 28 OLL 1).

3.4 Art. 41 OLL 1 – Domanda

L'articolo 41 enumera le condizioni da soddisfare per presentare una domanda per ottenere dai Cantoni e dalla Confederazione un permesso concernente la durata del lavoro. Nell'articolo sono ora stati aggiunti i termini necessari per la presentazione di una simile domanda. Questi termini permetteranno all'autorità competente di analizzare in maniera adeguata se sono rispettati i criteri dell'urgente bisogno (cfr. art. 27 OLL 1) o dell'indispensabilità (cfr. art. 28 OLL 1) e, se necessario, di chiedere informazioni supplementari all'azienda, in particolare sulla pianificazione dei lavori e sull'occupazione dei lavoratori.

I termini previsti dalla presente disposizione faciliteranno l'esercizio del diritto di ricorso delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati riconosciuto dall'articolo 58 LL. Quanto prima le domande possono essere esaminate dall'autorità competente, tanto prima le associazioni interessate vengono informate della loro decisione. Inoltre, le domande per il lavoro notturno e/o domenicale regolare o periodico sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC): la pubblicazione può avvenire più rapidamente se la domanda è presentata in tempo utile.

Inoltre, si tratta di cosiddetti termini ordinatori, le cui conseguenze giuridiche in caso di mancato rispetto sono regolate dall'articolo 49 capoverso 2 LL: «Se, a causa d'urgenza, la domanda per un permesso concernente la durata del lavoro non può essere presentata tempestivamente, il datore di lavoro la presenterà il più presto possibile, motivando il ritardo. Nei casi imprevedibili di minima importanza, egli può rinunciare alla presentazione tardiva della domanda.»

Capoverso 1 lettera a

In linea di principio il datore di lavoro deve presentare la sua domanda non appena è nota la pianificazione dei lavori di notte o di domenica. La data dei lavori nel quadro di un cantiere su una strada, ad esempio, può essere nota con molto anticipo e l'analisi della conformità dei turni può risultare complessa e richiedere all'autorità un certo tempo. In ogni caso, la domanda deve di regola essere presentata all'autorità cantonale al più tardi una settimana prima della data prevista di inizio del lavoro. Visto che la competenza in questo ambito spetta agli ispettorati cantonali del lavoro, è possibile che vi siano regolamentazioni cantonali diverse.

Capoverso 1 lettera b

Una domanda di permesso deve essere presentata alla SECO al più tardi otto settimane prima della data prevista di inizio del lavoro.

Capoverso 2

Questo capoverso viene precisato specificando che la domanda deve essere debitamente motivata. Questo requisito è già esistente.

3.5 Allegato OLL 1

Per i processi lavorativi contemplati nell'allegato e per i processi che vi sono connessi in maniera indissociabile, segnatamente i lavori preparatori, i controlli della qualità, la logistica, ecc., il lavoro notturno o domenicale regolare o periodico è ritenuto indispensabile.

Il lavoro notturno o domenicale è ritenuto indispensabile anche se è organizzato quale lavoro continuo (o continuo atipico). Questa forma di organizzazione del lavoro è esplicitamente aggiunta nella parte introduttiva dell'allegato.

Numero 4

Panetterie, pasticcerie, confetterie: si prevede di assoggettare completamente all'OLL 2 la produzione di articoli di panetteria, pasticceria e confetteria (cfr. progetto di modifica dell'art. 27 OLL 2). Pertanto, le panetterie, pasticcerie e confetterie non avranno più bisogno di ottenere un permesso concernente la durata del lavoro per questa attività. Per la consegna (ad es. alle filiali), invece, dovranno continuare a chiedere un permesso concernente la durata del lavoro, dato che questa attività non è soggetta all'articolo 27 OLL 2 (indipendentemente dal fatto che la consegna sia svolta da un'azienda esterna o dalla panetteria stessa). In questo caso il lavoro notturno e domenicale è tuttavia considerato indispensabile.

Numero 4^{bis}

Aziende di trasformazione della carne e del pesce: un'azienda di trasformazione della carne deve ottenere un permesso concernente la durata del lavoro se le deroghe previste all'articolo 27a OLL 2 non sono sufficienti. Un'azienda di trasformazione del pesce deve ottenere un permesso se il lavoro notturno e domenicale è necessario per mantenere la produzione. Per la consegna (ad es. alle filiali) bisogna ottenere preliminarmente un permesso concernente la durata del lavoro, dato che questa attività non è soggetta all'articolo 27a OLL 2 (indipendentemente dal fatto che la consegna sia svolta da un'azienda esterna o dall'azienda stessa). Per tutte queste attività il lavoro notturno e domenicale è considerato indispensabile.

Al *numero 9* sono stati aggiunti anche i processi di lavoro farmaceutici; inoltre, il termine francese «procédés de travail physiques» è stato sostituito con «procédés de travail chimico-physiques» per adeguare la versione francese a quella tedesca e italiana.

Numero 11: il lavoro notturno e domenicale è ora ritenuto indispensabile anche per la produzione di materiali destinati ai progetti pubblici di costruzione stradale e ferroviaria (ad es. asfalto, calcestruzzo, ghiaia, cemento). Questo numero non contempla la produzione e la fornitura di materiali da costruzione per altri progetti edili, come la costruzione di case, l'asfaltatura di strade private e parcheggi.

Numero 13: nella metallurgia si ritiene che il lavoro notturno sia indispensabile anche per i processi di finitura della superficie (zincatura e placcatura).

Numero 15: adeguamento redazionale.

Numero 16: inserimento di una precisazione riguardo alla microelettronica medica.

Numero 18: il lavoro notturno e domenicale (massimo 12 interventi all'anno) è ritenuto indispensabile per l'elaborazione dei rendiconti finanziari che devono essere coordinati a livello internazionale.

4. Revisione dell'OLL 2 – Contenuto del progetto e commento ai singoli articoli

La revisione riguarda le disposizioni sul lavoro notturno e domenicale per determinate categorie di aziende e lavoratori. Il suo obiettivo principale è quello di chiarire e semplificare le disposizioni per le aziende e i lavoratori interessati nonché adeguare tali disposizioni alla prassi vigente e all'evoluzione della società.

Il lavoro notturno e domenicale è ammesso unicamente se nessuna pianificazione o misura organizzativa consente di svolgere il lavoro di giorno o durante i giorni feriali.

Ogni azienda è libera di applicare le disposizioni generali della LL e dell'OLL 1 invece delle disposizioni speciali previste dall'OLL 2 per il suo settore. Una panetteria può ad esempio applicare, al posto dell'articolo 12 capoverso 2 OLL 2, l'articolo 20 capoversi 1 e 2 LL, in base a cui il giorno settimanale di riposo di almeno 35 ore deve cadere di domenica almeno una volta ogni due settimane e il lavoro domenicale di una durata massima di cinque ore deve essere compensato mediante tempo libero di durata corrispondente. Non è per contro possibile applicare sia le disposizioni speciali dell'OLL 2 che le disposizioni generali della LL e dell'OLL 1.

4.1 Art. 12 OLL 2 – Numero di domeniche libere

Secondo la legge sul lavoro, il lavoro domenicale di una durata superiore a cinque ore deve essere compensato con un riposo non inferiore a 24 ore consecutive durante un giorno lavorativo, seguente il riposo giornaliero, **della settimana precedente o successiva** (cfr. art. 20 cpv. 2 LL). Questa formulazione, che corrisponde al contenuto delle Indicazioni della SECO relative all'OLL 2 concernenti l'articolo 12 capoversi 1^{bis} e 2 OLL 2, è ripresa nel tenore dell'articolo stesso per garantire un'applicazione uniforme da parte delle autorità d'esecuzione e delle aziende. La modifica prevista permette anche di uniformare il tenore dell'articolo nelle varie versioni linguistiche. Il riposo settimanale è ora ritenuto accordato se cade nella settimana in cui il lavoratore lavora la domenica o nella settimana successiva.

4.2 Art. 27 OLL 2 – Panetterie, pasticcerie, confetterie

Campo d'applicazione (cpv. 3)

La definizione applicabile alle panetterie, pasticcerie e confetterie rimane invariata. Sono considerate tali tutte le aziende che producono articoli di panetteria, pasticceria e confetteria. È indifferente se si tratta di aziende piccole o grandi o se i prodotti sono venduti dall'azienda direttamente al consumatore in propri negozi annessi.

Questo articolo continua ad applicarsi a tutti i lavoratori occupati nella produzione in panetterie, pasticcerie e confetterie e a quelli che svolgono in queste aziende occupazioni ausiliarie o secondarie (ad es. lavori di imballaggio o pulizia). Questi lavori ausiliari o secondari devono tuttavia avere un legame diretto con la produzione vera e propria.

I negozi in questione rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni speciali soltanto se vendono prevalentemente articoli di propria produzione.

Capoverso 1

Finora le panetterie, le pasticcerie e le confetterie potevano occupare personale senza autorizzazione ufficiale per tutta la notte per due giorni alla settimana e per gli altri giorni a partire dalle 01.00. Dovevano però disporre di un permesso se volevano iniziare a lavorare prima di tale ora durante la notte. In virtù del fatto che il lavoro notturno è già considerato indispensabile in base al numero 4 dell'allegato dell'OLL 1 e all'OLL 2, la SECO ha accordato sistematicamente a molte aziende permessi per tutta la notte. In questi casi, tuttavia, vi era spesso confusione su

quali disposizioni fossero applicabili, se quelle dell'OLL 2 o quelle generali della legge sul lavoro e dell'OLL 1 in materia.

Per chiarire la questione delle disposizioni applicabili e riflettere chiaramente la prassi già in atto, è ora previsto che le panetterie, le pasticcerie e le confetterie possano occupare i loro lavoratori tutta la notte senza dover richiedere un'autorizzazione ufficiale. Devono tuttavia rispettare le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno.

Disposizioni speciali applicabili

Art. 4

Nel settore della produzione le panetterie, pasticcerie e confetterie possono occupare i loro lavoratori tutta la notte e tutta la domenica senza autorizzazione. Nei loro negozi possono occupare il personale di vendita per tutta la domenica senza autorizzazione.

Art. 10 cpv. 5

À condizione che nella media dell'anno civile sia garantita la settimana di cinque giorni (cfr. Indicazioni della SECO concernenti l'art. 22 OLL 1), i lavoratori che effettuano lavoro notturno senza alternanza con il lavoro diurno possono essere occupati per sei notti consecutive su sette (cfr. Indicazioni della SECO concernenti gli art. 29 e 30 OLL 1).

Art. 11

Le panetterie, pasticcerie e confetterie possono anticipare o differire di tre ore al massimo il periodo della domenica (art. 18 cpv. 1 LL). L'anticipazione o il differimento si applica soltanto all'intera azienda e non ai singoli lavoratori. È inoltre necessario il consenso dalla rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o della maggioranza dei lavoratori interessati (art. 18 cpv. 2 LL).

Art. 12 cpv. 2

I lavoratori delle panetterie, pasticcerie e confetterie hanno diritto ad almeno 12 domeniche libere per anno civile, che possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Le domeniche libere che cadono durante le vacanze minime legali non possono essere computate a queste 12 domeniche libere. Nella settimana in cui lavora la domenica o in quella successiva, al lavoratore deve essere accordato immediatamente dopo il riposo giornaliero un riposo settimanale di 36 ore consecutive, ossia un riposo settimanale complessivo di 47 ore.

Art. 13

Il riposo compensativo per il lavoro effettuato nei giorni festivi non deve necessariamente essere accordato nella settimana che precede o che segue i giorni festivi in cui si è lavorato, ma può anche essere accordato in blocco per un anno civile (art. 20 cpv. 2 LL).

4.3 Art. 27a OLL 2 – Aziende di trasformazione della carne

Cpv. 1 e 3

La definizione di aziende di trasformazione della carne rimane invariata. Si tratta di aziende che operano nel settore della macelleria. Sono incluse tutte le aziende che si occupano della macellazione, della trasformazione di carne fresca e del suo imballaggio.

La SECO rilascia da tempo permessi per l'imballaggio, l'immagazzinamento, la preparazione delle ordinazioni e la spedizione della carne. Pertanto, queste attività vengono introdotte

nell'OLL 2 e la ricezione delle merci, la messa sotto vuoto e la gestione della qualità vengono menzionate come esempi di attività nelle Indicazioni relative all'articolo 27a OLL 2.

Inoltre, continuano a rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 27a OLL 2 le attività che sono legate in modo indissociabile alla produzione di carne per motivi di igiene. Sono inclusi in particolare i lavori di pulizia prima e dopo la produzione di carne. Per maggiore chiarezza, la pulizia viene inclusa nell'OLL 2 e specificata nelle Indicazioni.

Come già oggi, la vendita di prodotti a base di carne non rientra nel campo di applicazione di questa disposizione. I lavori di catering (preparazione di piatti contenenti carne) sono permessi solo nell'ambito del capoverso 2 (v. sotto).

Finora le aziende di trasformazione della carne erano autorizzate a impiegare personale senza autorizzazione ufficiale due volte alla settimana dalle 02.00 e gli altri giorni dalle 04.00 . Avevano però bisogno di un permesso se dovevano iniziare i lavori prima. Visto che il lavoro al di fuori delle ore diurne e serali è già ritenuto indispensabile in base all'ordinanza, la SECO ha accordato sistematicamente a molte aziende permessi per il lavoro notturno necessario prima degli orari previsti dall'attuale articolo 27a. In questi casi, tuttavia, vi era spesso confusione su quali disposizioni fossero applicabili, se quelle dell'OLL 2 o quelle generali della legge sul lavoro e dell'OLL 1 in materia.

Per chiarire la questione delle disposizioni applicabili e riflettere chiaramente la prassi già in atto, è ora previsto che le aziende di trasformazione della carne possano, se necessario, occupare ogni notte lavoratori dalle 02.00 in poi senza dover ottenere un'ulteriore autorizzazione ufficiale.

Come attualmente, la domenica e i giorni festivi è possibile l'impiego di personale dalle 17.00 senza autorizzazione. Devono tuttavia continuare ad essere rispettate le altre disposizioni della legge relative al lavoro notturno e domenicale.

Capoverso 2

La preparazione di carne fresca, ad esempio per la fondue chinoise e la fondue bourguignonne, e di piatti di catering, come le tartine, può essere effettuata la domenica e i giorni festivi senza autorizzazione, a condizione che la trasformazione immediata sia necessaria per evitare il deterioramento della qualità dei prodotti. L'articolo 4 capoverso 2 si applica a questa attività per due domeniche in dicembre. Il lavoro notturno non è previsto in questo ambito.

Disposizioni speciali applicabili

Art. 4

Le aziende di trasformazione della carne possono occupare lavoratori di notte a partire dalle 02.00 senza autorizzazione ufficiale. La domenica possono occupare lavoratori a partire dalle 17.00 senza autorizzazione. Le aziende che intendono iniziare il lavoro prima di tali orari la notte o la domenica devono richiedere un'autorizzazione.

Per la preparazione di carne fresca e di piatti di catering tali aziende possono occupare i loro lavoratori senza autorizzazione soltanto per due domeniche in dicembre. Il lavoro notturno rimane vietato per questa attività.

Art. 12 cpv. 1

Il datore di lavoro deve concedere ai lavoratori almeno 26 domeniche libere per anno civile. Può distribuirle in modo irregolare ma deve concederne almeno una per trimestre civile. Questa disposizione permette di tener conto delle fluttuazioni stagionali.

Art. 13

Il riposo compensativo per il lavoro effettuato nei giorni festivi non deve necessariamente essere accordato nella settimana che precede o che segue i giorni festivi in cui si è lavorato, può anche essere accordato in blocco per un anno civile. (art. 20 cpv. 2 LL).

Art. 14 cpv. 1 stralciato

Finora la semigiornata libera settimanale di 8 ore, da concedere immediatamente prima o dopo il riposo giornaliero di 11 ore, poteva essere accordata in forma cumulata per un periodo di 8 settimane al massimo.

Con la soppressione di questa possibilità si applica la regolamentazione generale, secondo la quale la semigiornata libera settimanale può essere concessa per un massimo di quattro settimane con il consenso del lavoratore (art. 21 cpv. 2 LL). Questa regola era già applicata nell'ambito delle autorizzazioni della SECO.

4.4 Art. 43 OLL 2 – Manifestazioni

Nella prassi attuale il campo d'applicazione degli articoli 27 capoverso 1 lettera c OLL 1 (nuovo art. 27 cpv. 2 OLL 1) e 43 OLL 2 è interpretato in maniera molto diversa, il che comporta anche differenze a livello di attuazione. Il progetto di modifica dell'articolo 27 OLL 1 e dell'articolo 43 OLL 2 si prefigge di uniformare le prassi esistenti e semplificarne l'applicazione, sia per le aziende che per le autorità d'esecuzione della legge sul lavoro.

Poiché anche l'articolo 43a OLL 2 vigente ha lo stesso oggetto, si è deciso di integrarlo nel nuovo articolo 43 OLL 2. Per il personale delle aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni, non vi è alcuna modifica, **continuano a valere le stesse disposizioni speciali.**

Definizione di manifestazione (cpv. 5)

Per manifestazione si intende qualsiasi evento accessibile al grande pubblico come segnatamente le esposizioni ol e esposizioni destinate alla vendita di prodotti organizzate in un luogo fisso o variabile (diverso dal luogo abituale di lavoro), i festival, i concerti, le assemblee o i galà, le feste cittadine o di paese, le feste regionali, le feste della vendemmia, gli eventi sportivi, i mercatini di Natale (senza i negozi circostanti), ecc.

Come spiegato sopra, l'articolo 27 capoverso 2 OLL 1 contempla le manifestazioni di carattere locale o gli eventi specifici aperti al pubblico ma organizzati da una sola azienda. Al contrario, l'articolo 43 OLL 2 copre le manifestazioni aperte al grande pubblico e in cui le aziende intervengono al di fuori della loro sede abituale, per esempio presentando e vendendo i loro prodotti in uno stand.

Gli eventi legati a un'azienda (come gli anniversari aziendali multipli di 10 o 25 anni, le giornate porte aperte, ecc.) o le notti dei musei non rientrano nel campo d'applicazione di questa disposizione e richiedono un'autorizzazione ufficiale preliminare (cfr. art. 27 OLL 1).

Definizione di aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni

Questa definizione non è modificata e corrisponde a quella dell'articolo 43a OLL 2 vigente.

Personale interessato (cpv. 1, 2 e 3)

Le disposizioni speciali si applicano esclusivamente alle attività menzionate ai capoversi 1 e 2. Non è soggetto alle disposizioni speciali il personale che si occupa di altre attività non direttamente legate allo svolgimento delle manifestazioni, come il lavoro amministrativo, la preparazione con lungo anticipo della manifestazione e del materiale necessario per l'esposizione, la promozione pubblicitaria che accompagna un evento, ecc.

Per quanto riguarda il capoverso 1, il personale deve in linea di principio essere impiegato al di fuori del luogo abituale di lavoro, tranne nel caso del personale delle aziende per conferenze, congressi o fiere che si svolgono sempre in un luogo fisso. Per tale personale gli impieghi si svolgono sempre nel luogo abituale di lavoro.

Il personale delle aziende che forniscono servizi necessari per lo svolgimento di manifestazioni rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 43, a meno che non si applichi un'altra disposizione speciale dell'OLL 2 (ad es. art. 23 o 45 OLL 2). Si tratta di attività quali il montaggio e lo smontaggio nonché la gestione e la manutenzione delle infrastrutture (es. stand) immediatamente prima, durante e subito dopo una manifestazione. Sono inclusi anche i servizi forniti agli espositori e ai visitatori (in particolare l'assistenza ai partecipanti, la consegna e la vendita di merci necessarie alla manifestazione, i lavori di pulizia).

Disposizioni speciali applicabili

Art. 4

Nel quadro di una manifestazione le aziende possono occupare lavoratori durante tutta la notte e tutta la domenica senza autorizzazione.

Art. 7 cpv. 1

Per le manifestazioni di durata superiore a sei giorni ma limitate nel tempo i lavoratori possono, in deroga all'articolo 21 capoverso 3 OLL 1, essere occupati sino a 11 giorni consecutivi. In questo caso, al termine di questi 11 giorni di lavoro consecutivi devono essere accordati loro almeno tre giorni di congedo. Questi tre giorni devono essere accordati immediatamente dopo il riposo giornaliero di 11 ore. Ne risulta in un periodo di riposo settimanale di 83 ore consecutive (3 x 24 ore + 11 ore). Deve inoltre essere rispettata la settimana di cinque giorni nella media dell'anno civile (cfr. Indicazioni relative all'OLL 1 concernenti l'art. 22 OLL 1).

Tuttavia, questa disposizione si applica soltanto ai dipendenti occupati in una stessa manifestazione di lunga durata senza interruzione, ossia più di sei giorni consecutivi. Il numero effettivo di giorni di lavoro deve essere limitato al tempo effettivamente necessario per lo svolgimento del lavoro e in ogni caso a un massimo di 11 giorni.

Per proteggere i lavoratori interessati, il prolungamento della settimana lavorativa non può essere applicato contemporaneamente al prolungamento della durata del lavoro notturno secondo l'articolo 10 capoverso 4 OLL 2.

Art. 10 cpv. 4

In deroga alle disposizioni ordinarie della LL e dell'OLL 1, le aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni possono estendere la durata del lavoro notturno, per singole notti, a 11 ore in uno spazio di 13 ore. In questo modo possono far fronte a picchi di lavoro. Il carico di lavoro supplementare è compensato dal fatto che la durata del lavoro notturno non può superare le nove ore regolamentari per notte nella media della settimana civile. Il prolungamento della durata del lavoro notturno non può essere applicato contemporaneamente al prolungamento della settimana lavorativa secondo l'articolo 7 capoverso 1 OLL 2.

Art. 11

Le aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni possono anticipare o differire di tre ore al massimo il periodo della domenica (art. 18 cpv. 1 LL). L'anticipazione o il differimento può essere effettuato soltanto per l'intera azienda o per una sua parte ben definita e non per singoli lavoratori. È inoltre necessario il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o della maggioranza dei lavoratori interessati (art. 18 cpv. 2 LL).

Art. 12 cpv. 1

I lavoratori hanno diritto ad almeno 26 domeniche libere per anno civile. Queste possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno civile (e non una settimana su due, come previsto dall'art. 20 cpv. 2 LL). Nel corso di un trimestre civile deve essere tuttavia garantita almeno una domenica libera.

Art. 13

Il riposo compensativo per il lavoro effettuato nei giorni festivi non deve necessariamente essere accordato nella settimana che precede o che segue i giorni festivi in cui si è lavorato, ma può anche essere accordato in blocco per un anno civile (art. 20 cpv. 2 LL).

4.5 Art. 48 OLL 2 – Aziende di costruzione e di manutenzione di impianti di trasporto pubblico

Capoverso 1

Il campo di applicazione dell'attuale articolo 48 OLL 2 è limitato alle aziende di costruzione e di manutenzione di impianti ferroviari che possono lavorare solo su impianti della rete ferroviaria. Tutti i lavori che si svolgono nelle vicinanze immediate di binari diversi da quelli ferroviari e che richiedono un arresto parziale o totale dell'impianto di trasporto non sono contemplati e richiedono l'ottenimento preliminare di un permesso concernente la durata del lavoro. I permessi vengono sistematicamente rilasciati dalle autorità, dato che in questo tipo di situazione sono sempre soddisfatte in particolare le condizioni dell'articolo 27 OLL 1 (soprattutto la sicurezza dei lavoratori). La nuova versione dell'articolo 48 OLL 2 propone di estendere il campo di applicazione di questa disposizione a tutta la rete dei trasporti pubblici e ai lavori svolti nelle vicinanze immediate dei binari.

Con la nuova disposizione le aziende possono occupare lavoratori tutta la notte o la domenica senza autorizzazione, purché ciò sia necessario per garantire il buon funzionamento dei trasporti pubblici. I lavoratori beneficiano inoltre di almeno 26 domeniche libere per anno civile, che possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno, purché venga garantita almeno una domenica libera ogni trimestre.

Le aziende di costruzione e di manutenzione in questione eseguono lavori di esercizio, manutenzione, ampliamento e rinnovo su mandato di un'azienda soggetta alla legge sulla durata del lavoro (LDL, RS 822.21). Secondo l'articolo 1 LDL, sottostanno alla LDL le imprese ferroviarie (treno, tram, metropolitana), filoviarie e di trasporto a fune (funicolare, teleferica). Sono esclusi dal campo di applicazione di questa disposizione i mezzi di trasporto pubblico autonomi che non sono legati un impianto fisso.

Capoverso 2

I lavori secondo il capoverso 1 devono implicare la chiusura parziale o totale dell'impianto di trasporto ed essere direttamente collegati a tale impianto. Sono autorizzati a condizione che nessuna pianificazione o misura organizzativa ne consenta l'esecuzione di giorno o la sera durante i giorni feriali. Questi lavori devono riguardare interventi:

1. su binari (linee ferroviarie, funicolari, risanamento di ponti o tunnel, ecc.),
2. nelle immediate vicinanze di binari (pareti antirumore, passaggi a livello, ecc.),

3. sui sistemi di alimentazione con corrente di trazione (sottostazioni elettriche, linee elettriche, linee aeree di contatto, impianti di alimentazione, ecc.),
4. sui dispositivi di sicurezza e di gestione del traffico (dispositivo di controllo dei treni, deviatori, freni di sicurezza delle funicolari, cabine delle funicolari, sistemi elettromeccanici, ecc.), o
5. per garantire la sicurezza dei trasporti (potatura, abbattimento di alberi nelle vicinanze dei binari, abbassamento del terreno, ecc.).

Il committente dei lavori deve fornire alle aziende di costruzione e di manutenzione una motivazione scritta e documentata della necessità di lavorare di notte o la domenica. Questa motivazione deve poter essere presentata in qualsiasi momento su richiesta degli organi d'esecuzione.

I lavori su impianti nuovi (ossia impianti di trasporto o nuovi tratti di linea non ancora in funzione) e su edifici (ad esempio stazioni, fermate di tram, depositi, ecc.) non rientrano nel campo di applicazione dalle disposizioni speciali e sono soggetti ad autorizzazione.

4.6 Art. 51 OLL 2 – Aziende di pulizia

La nuova versione dell'articolo 51 OLL 2 ha lo scopo di semplificare e uniformare l'applicazione delle disposizioni sulla durata del lavoro per le aziende di pulizia. Anche se l'attività si svolge in un'azienda assoggettata all'OLL 2, l'azienda di pulizia non potrà più far valere le disposizioni speciali applicabili all'azienda committente. In questi casi l'azienda di pulizia dovrà osservare le regole usuali della LL e dell'OLL 1. Per contro, in futuro l'azienda di pulizia potrà far valere la possibilità di lavorare di notte o la domenica senza autorizzazione anche quando dovrà svolgere un lavoro in un'azienda titolare di un permesso della SECO che consente un sistema di organizzazione del tempo di lavoro 24 ore su 24, 7 giorni su sette, o in un'azienda in cui il lavoro notturno o domenicale è autorizzato in virtù di un'altra legge (in particolare la LDL). Il numero di domeniche libere che l'azienda di pulizie deve accordare ai suoi lavoratori è identico a quello indicato dalla legge, ossia 26. L'azienda di pulizia potrà però ripartire queste domeniche libere in modo irregolare nel corso dell'anno civile, purché nel corso di un trimestre venga garantita almeno una domenica libera (cfr. art. 12 cpv. 1 OLL 2).

Il committente dei lavori deve fornire alle aziende di pulizia una motivazione scritta e documentata della necessità del lavoro notturno o domenicale. Questa motivazione deve poter essere presentata in qualsiasi momento su richiesta degli organi d'esecuzione.

Lavori di pulizia

Le aziende di pulizia sono imprese che eseguono qualsiasi tipo di lavoro di pulizia, negli edifici, nelle strade e nelle piazze, nelle strutture pubbliche o private, ecc. Oltre ai classici lavori di pulizia come il lavaggio dei pavimenti o dei mobili, rientrano nel campo d'applicazione di questo articolo anche lavori come la rimozione di foglie, neve o rifiuti da piazzali e viali.

I lavori contemplati da questa disposizione sono i lavori di pulizia in senso stretto, non includono la manutenzione degli impianti (cfr. art. 51a OLL 2).

Aziende in cui si svolge l'intervento (lett. a e b)

I lavoratori sono occupati in un'azienda in cui viene regolarmente svolto lavoro notturno e domenicale conformemente alle lettere a e b del nuovo articolo 51 OLL 2.

Il lavoro notturno o domenicale deve essere necessario per il buon funzionamento dell'azienda in cui vengono svolte le pulizie. I lavori sono autorizzati purché nessuna pianificazione o misura organizzativa consenta di svolgerli di giorno o la sera durante i giorni feriali. Se i lavori di pulizia in

questione potrebbero essere eseguiti di giorno durante un giorno feriale, l'articolo 51 OLL 2 non è applicabile.

Numero 1

Nelle aziende assoggettate a questa ordinanza (art. 15- 52 OLL 2), il lavoro notturno o domenicale può in linea di principio essere svolto senza autorizzazione. Le aziende di pulizia possono altresì eseguire in tali aziende lavori di pulizia di notte o la domenica senza autorizzazione qualora e fintantoché ciò sia necessario per il buon funzionamento dell'azienda.

Numero 2

Se un'azienda non è autorizzata a lavorare di notte e la domenica secondo l'articolo 4 OLL 2, ma dispone di un permesso corrispondente (in virtù degli art. 17 e 19 o dell'art. 24 della legge), le aziende di pulizia possono svolgere in tale azienda lavori di pulizia anche di notte e la domenica senza autorizzazione, purché ciò sia necessario per il buon funzionamento dell'azienda in questione. Anche se l'azienda è in possesso di un permesso regolare che permette di svolgere un lavoro 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, non è necessario che si tratti di un permesso per un lavoro continuo, ma potrebbe anche trattarsi di un'azienda che dispone di un permesso per lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi.

Numero 3

Vi sono altre leggi che autorizzano il lavoro notturno e domenicale per determinate aziende. Per esempio, la LDL autorizza il lavoro notturno e domenicale nelle aziende di trasporti pubblici in concessione. A questo proposito, è possibile che un'impresa ferroviaria debba ad esempio pulire i vagoni nelle prime ore del mattino, dato che questi verranno utilizzati tutto il giorno.

4.7 Art. 51a OLL 2 – Personale che svolge lavori di manutenzione

Capoverso 1

Questa nuova disposizione mira a coprire le situazioni in cui i lavori di manutenzione devono imperativamente essere eseguiti di notte o la domenica per garantire, nell'interesse pubblico, la continuità delle attività delle aziende in cui sono eseguiti. Si tratta, ad esempio, della riparazione o della sostituzione di un ascensore necessario per il trasporto dei pazienti in un ospedale. Le aziende la cui attività deve essere garantita senza interruzione nell'interesse pubblico sono le seguenti:

- a. istituti ospedalieri e cliniche (art. 15 OLL 2)
- b. case e internati (art. 16 OLL 2)
- c. aziende di radiodiffusione e di televisione (art. 31 OLL 2)
- d. aziende di telecomunicazione (art. 32 OLL 2)
- e. centrali telefoniche (art. 33 OLL 2)
- f. aziende di approvvigionamento in energia e acqua (art. 49 OLL 2)
- g. aziende di depurazione delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti domestici (art. 50 OLL 2)
- h. aeroporti (ordinanza del DEFR per la designazione di stazioni e aeroporti secondo l'articolo 26a capoverso 2 dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro; RS 822.112.1). Negli aeroporti è riconosciuto che il funzionamento deve essere garantito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche se le attività sono normalmente interrotte durante la notte.

Le aziende che si occupano della manutenzione possono altresì far valere l'articolo 51a OLL 2 se svolgono lavori in istituti di diritto pubblico (in particolare ospedali pubblici privi di personalità giuridica) che non sottostanno alla legge secondo l'articolo 7 OLL 1.

Il lavoro notturno o domenicale deve essere necessario per garantire la continuità delle attività dell'azienda in cui è effettuato. I lavori sono autorizzati purché nessuna pianificazione o misura organizzativa consenta di svolgerli di giorno o la sera durante i giorni feriali. Se i lavori di manutenzione in questione potrebbero essere eseguiti di giorno durante un giorno feriale, l'articolo 51a OLL 2 non è applicabile.

L'azienda che commissiona lavori di manutenzione a un'azienda deve fornire a quest'ultima una motivazione scritta e documentata della necessità del lavoro notturno o domenicale. Questa motivazione deve poter essere presentata in qualsiasi momento su richiesta degli organi d'esecuzione.

Capoverso 2

La nozione di lavori di manutenzione ai sensi di questa disposizione è ampia: include anche le riparazioni, i rinnovi e le misure volte a prevenire le interruzioni, come le ispezioni. I lavori devono essere finalizzati a mantenere o a ripristinare in uno stato specifico gli impianti, a evitare guasti tecnici o a garantire la protezione antincendio. Come esempio si può citare la manutenzione dei sistemi di ventilazione in una sala operatoria di un ospedale.

In questo contesto, il personale può essere occupato tutta la notte e la domenica senza autorizzazione ufficiale. Devono tuttavia essere rispettate le altre disposizioni della legge sul lavoro sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale (cfr. art. 4 OLL 2).

4.8 Art. 51b OLL 2 – Aziende che garantiscono il servizio invernale

Questa nuova disposizione, come nel caso dell'articolo 51a OLL 2, mira a coprire le situazioni in cui i lavori devono imperativamente essere eseguiti di notte o la domenica per motivi di interesse pubblico. Il gelo e le forti nevicate rappresentano delle limitazioni per il pubblico. Deve essere possibile effettuare i lavori di spargimento del sale e di sgombero della neve in qualsiasi momento, anche di notte e la domenica. Non importa che tipo di azienda sia, purché svolga un servizio invernale.

Questa disposizione non si applica alle aziende assoggettate all'ordinanza per gli autisti (OLR 1, RS 822.221) né al personale delle amministrazioni pubbliche.

Nel quadro dell'articolo 51b OLL2, per lo spargimento del sale e lo sgombero della neve è possibile occupare lavoratori tutta la notte e tutta la domenica senza autorizzazione ufficiale. Devono tuttavia essere rispettate le altre disposizioni della legge sul lavoro sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale (cfr. Indicazioni concernenti l'art. 4 OLL 2).